



# *Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

DIPARTIMENTO ENERGIA  
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA  
IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

**VISTO** il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

**VISTO** il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ora Ministero dello Sviluppo Economico, concernente l’individuazione e l’aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, da ultimo aggiornato con D.M. 26 maggio 2023;

**VISTO** il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche e integrazioni, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli articoli 13, 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies;

**VISTO** quanto disposto dall'articolo 13, comma 5, del DPR n. 327/2001, come modificato da ultimo dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17, in base al quale “L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni;

**VISTO** il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia ambientale;

**VISTO** l’art. 38 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.134;

**VISTO** il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico riportante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;

**VISTA** la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 recante: «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;

**VISTO** il decreto del 25 giugno 2018, con il quale, ai sensi dell’articolo 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, il Direttore Generale della Direzione Generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche (ora Direzione Generale Infrastrutture e



Sicurezza) ha autorizzato la società S.G.I. S.p.A. alla costruzione e all'esercizio dell'opera denominata "Metanodotto Larino – Chieti – DN 600 (24)", DP 75 bar";

**CONSIDERATO** che il suddetto metanodotto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Energetica Nazionale, consentendo di realizzare la chiusura di un anello di gasdotti nel centro Italia, completando il sistema integrato del trasporto gas nel centro-sud Italia, in sinergia con i gasdotti Snam Rete Gas.

**VISTE** l'istanza prot. n. PERM.LNu.SCa.2023.0399 del 10 maggio 2023, (Prot. MASE n.76977 del 12.05.2023) con la quale S.G.I. S.p.A. ha chiesto, ai sensi del sopra citato articolo 13, comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la proroga dei termini indicati nel citato Decreto 25 giugno 2018.

**CONSIDERATO** che la suddetta proroga è stata chiesta in ragione dei ritardi nei piani di costruzione, dovuti alle difficoltà riscontrate nella posa della tubazione nel territorio del Comune di Montecilfone (CB), in seguito ad una elevata presenza di emergenze archeologiche ma anche di formazioni geologiche con caratteristiche che non hanno consentito di utilizzare tecniche di trivellazione controllata.

**CONSIDERATO** che la società S.G.I S.p.A., in accordo con il Comune di Montecilfone (CB), ha individuato la variante di tracciato e presentato in data 25 maggio 2023 istanza di Variante in corso d'opera (prot. PERM.LNu.SCa.2023.0567 del 23 maggio 2023 - Prot. MASE n.85106 del 25.05.2023), ai sensi dell'art. 52 – quater, comma 6 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

**CONSIDERATO** che, in dettaglio, il termine al quale si riferisce l'istanza di proroga è riportato nell'articolo 7 del Decreto 25 giugno 2018, fissando il suddetto termine in cinque anni dalla data di emanazione del decreto stesso, e dunque al 25 giugno 2023;

**VALUTATE** le specifiche motivazioni a sostegno della richiesta, riconducibili a fattori che hanno determinato ritardi non imputabili alla volontà della Società;

**RITENUTO** opportuno concedere la proroga richiesta dalla società S.G.I. S.p.A. nei termini disposti dall'articolo 13, comma 5, del DPR n. 327/2001, sino al 25 giugno 2024;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

I termini fissati negli articoli 3, 4, e 7 del decreto 25 giugno 2018 di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera denominata "Metanodotto Larino – Chieti – DN 600 (24)", DP 75 bar", sono prorogati fino alla data del 25 giugno 2024.



## **Articolo 2**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità del ricorso, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento di cui al precedente art. 7, sono di giorni 60 per il ricorso al T.A.R. e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*(dott.ssa Marilena Barbaro)*